



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DELLA GIUNTA COMUNALE N 113 del 14/11/2016**

OGGETTO:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di novembre alle ore dodici e minuti trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOGGIA Giuseppe - Sindaco	Sì
2. VIETA Stefano - Vice Sindaco	Sì
3. MAGLIOCCO Marco - Assessore	Sì
4. MONTALTO Maria - Assessore	No
5. DE ROSSI Daniela - Assessore	No
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 2	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MANCINO d.ssa Antimina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n° 55, convertito con modificazioni in Legge 26.04.1983, n° 131, ha stabilito l'obbligo per i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane, di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e determinare, ove necessario contestualmente, le tariffe e le contribuzioni;
- che con D.M. 31 dicembre 1983 vennero individuati i servizi a domanda individuale;
- che l'art. 5, comma 1, L. 23 dicembre 1992, n. 498, prevede che "A modificazione di quanto previsto nell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale";
- che l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006 (legge finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che il Ministro dell'Interno con suo decreto del 31 dicembre 1983 ha precisato:

a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:

- i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
- i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps;
- i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

- la Corte dei Conti-Molise, con delibera 14 settembre 2011, n. 80, ha incluso tra i servizi a domanda individuale anche il trasporto scolastico, ancorché non ricompreso nell'elencazione di cui al citato D.M. 31 dicembre 1983, nella considerazione che, per le sue caratteristiche, ben rientri in tale concetto.

Considerato che i costi complessivi di gestione dei servizi suddetti, da prendere a riferimento, devono comunque comprendere ai sensi dell'art. 243, comma 3, T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, fra l'altro,:

- a) gli oneri diretti ed indiretti di personale;
- b) le spese per acquisto di beni e servizi;
- c) le spese per i trasferimenti;

Dato atto che l'individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio; rispetto alla percentuale deliberata, a consuntivo si farà riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate;

Dato atto che l'art. 14, comma 1, del D.L. 415/89, convertito con modificazioni dalla L. 38/1990, prevede che dall'anno 1990 gli enti locali debbano coprire i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% con proventi tariffari e contributi finalizzati. Peraltro, a partire dal 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime di Finanza Locale, il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 14 si rivolge, secondo quanto dispone l'art. 45 - comma 4 del D. Lgs. 504/1992, soltanto nei confronti degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie,

Dato atto che per questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, né l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, nel testo modificato dall'art. 6 del D.Lvo. 23.03.1998, n° 56 ed integrato dall'art. 54 - comma 1 - lett. a), della Legge 23.12.2000, n° 388, il quale così recita testualmente:

"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

"1.bis Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";

Ritenuto altresì proporre le tariffe, le fasce di reddito, costi di riduzione ed esenzioni con il relativo indicatore ISEE di cui ai prospetti e alle tabelle all'uopo predisposti dagli uffici comunali, nelle percentuali di copertura dei servizi indicate nelle medesime, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Visto l'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 che prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) secondo specifici principi;

Visto il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

Visto il Decreto Interministeriale del 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione;

Considerata la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità,

Acquisito sulla presente deliberazione il parere favorevole:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1° del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);
- del responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse riportate in narrativa e qui integralmente recepite per divenire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di fissare, per tutti i motivi espressi in premessa, le tariffe, fasce di reddito, modalità di riduzione ed esenzione delle quote di contribuzione dei servizi di trasporto scolastico, asilo nido, centro estivo, impianti sportivi e refezione scolastica rispettivamente come da allegati A) B) C) D) ed E);

Di dare atto che le tariffe relative al servizio asilo nido, al centro estivo ed impianti sportivi vengono confermate nelle misure già in vigore;

Di prevedere una contribuzione per il trasporto scolastico, anche per la prima fascia di reddito, attualmente esente;

Di fissare tale tariffa in €. 50,00, nella prima fascia di reddito, decorrere dal prossimo anno scolastico 2017/2018;

Di confermare che il pagamento della tariffa per il trasporto scolastico venga effettuato con le stesse modalità già in vigore, in due rate, con le seguenti scadenze :

- ottobre 2017
- gennaio 2018

Di prevedere la possibilità di utilizzo del servizio anche per soli andata o ritorno e/o per non residenti, solo in caso di ulteriore capienza a seguito del soddisfacimento della richiesta degli utenti residenti per A7R, e con le seguenti priorità:

- residenti solo andata o solo ritorno
- non residenti A7R
- non residenti solo andata o solo ritorno

Di precisare che, come avviene già per i servizi asilo nido e refezione scolastica, qualora nello stesso nucleo familiare vi sia la presenza di più figli, tutti residenti nel Comune di Forno Canavese, i quali intendono usufruire dei servizi trasporto scolastico e centro estivo, gli stessi hanno diritto alle seguenti riduzioni:

1. per il 2° figlio il **15%**
2. per il 3° figlio il **25%**
3. per il 4° figlio il **40%**
4. oltre il 4° figlio il **50%**

Di prevedere, altresì, che in caso di utilizzo del servizio trasporto scolastico da parte di utente non residente nel Comune di Forno Canavese, una maggiorazione sulla quota di contribuzione del 10%;

Di riservarsi di variare le tariffe di che trattasi, per sopraggiunti motivi di copertura dei servizi, derivanti da spese imprevedibili ed eccezionali, così come previsto dagli artt. 242 e 243 del D.gs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Di variare, in diminuzione, a seguito di effettuazione nuovo appalto ed aggiudicazione a prezzo inferiore a quello attualmente praticato, le tariffe relative al servizio mensa (allegato E);

Di prevedere una tariffa di contribuzione di € 50 pro capite, per il servizio di assistenza in mensa presso la scuola media, a carico di tutti gli utilizzatori dei locali adibiti al servizio;

Di stabilire che tale costo verrà addebitato in un'unica soluzione nel mese di novembre di ogni anno, a decorrere dal 2017;

Di dare atto che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2017 risulta del 57,67%, come evincesi da allegato prospetto;

Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici interessati per i successivi adempimenti di competenza;

5) Di dichiarare, previa apposita separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, poiché trattasi di atto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2017, bilancio pluriennale 2017/2019, nonché di DUP 2017/2019.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : BOGGIA Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 713 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21 NOV. 2016 al -5 DIC. 2016, come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Forno Canavese, li 21 NOV. 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☒ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
☐ Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art. 135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Forno Canavese, li 21 NOV. 2016

Il Segretario Comunale
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Forno Canavese, li 21 NOV. 2016



Il Segretario Comunale
MANCINO d.ssa Antimina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.fornocanavese.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1ª Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese li _____

Il Segretario Comunale
MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012.
PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to: MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: MANCINO d.ssa Antimina